

Addì, 11 Dicembre 2014, in Milano, c/o la sede di Assolombarda

Tra

IBM Italia S.p.A. (d'ora in poi "l'Azienda"), nelle persone di: Raffaella Temporiti, Fabio Mariano, Massimiliano Duilio, Flavia Gasbarri, Camilla Stefani e Roberto Zilli, assistita da Assolombarda, nella persona di Renata Castiglioni,

e

Il Coordinamento delle RSU IBM Italia, nelle persone che sottoscrivono, assistito dalle OO.SS. di FIM-CISL rappresentata da Nicola Alberta e Giuseppe Mansolillo, FIOM-CGIL rappresentata da Marco Mandrini e Bernardino Bruno, e da UILM-UIL rappresentata da Matteo Ferrazzano (d'ora in poi le "Organizzazioni Sindacali" e congiuntamente all'Azienda, "le Parti")

Premesso che:

- I. IBM Italia S.p.A. è una Società del gruppo internazionale IBM che opera nel mercato informatico italiano offrendo servizi e prodotti informatici su tutto il territorio nazionale;
- II. In data 17 novembre 2014 l'Azienda, per il tramite di Assolombarda, ha attivato la procedura di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 24 comma 1, finalizzata alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di n. 225 impiegati / quadri e n. 60 dirigenti, per un totale di n. 285 dipendenti strutturalmente esuberanti, a causa della necessità di riallineare gli organici al nuovo modello di business dell'Azienda diretta a garantire la sua sostenibilità - presente e futura - sul mercato e ad ottimizzare i costi del personale dirigente e di supporto;
- III. Gli esuberi riguardano le categorie e le funzioni specificate nella lettera di apertura della procedura di mobilità, sopra menzionata;
- IV. I motivi e le ragioni che hanno determinato la situazione di eccedenza, nonché i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che non hanno consentito alternative alla collocazione in mobilità degli esuberanti denunciati sono stati specificatamente illustrati nella comunicazione di avvio della procedura, in data 17 novembre 2014, che si intende qui espressamente ed integralmente richiamata;
- V. Le Parti si sono incontrate il 17, il 20, il 24 ed il 26 novembre per esaminare la situazione e verificare la possibilità di soluzioni congiunte e socialmente compatibili anche con l'obiettivo della salvaguardia occupazionale complessiva.
- VI. Il 26 Novembre l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa relativo alla posizione di impiegati e quadri;
- VII. L'11 Dicembre 2014 il numero di adesioni irrevocabili risulta essere pari a n. 222 e, pertanto, la condizione di efficacia prevista al punto 9 del Protocollo di Intesa sopra richiamato non risulta essersi pienamente avverata;

- VIII. In data odierna viene sottoscritto il presente Accordo, relativo alla procedura di mobilità inerente quadri ed impiegati e ad essi limitato, in cui le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito con esito positivo e ad ogni effetto, la procedura prevista dall'art. 24, comma 1, legge n. 223 del 23 luglio 1991, con riferimento ai medesimi impiegati e quadri;

Tutto ciò premesso,

1. le Parti convengono, quale strumento idoneo per intervenire in modo non traumatico e per ridurre l'impatto sociale sul personale dichiarato in esubero - avendo come priorità, nel presente difficile mercato del lavoro, la continuità di un reddito assunto quale ratio dei criteri concordati - di applicare i criteri per il licenziamento del personale di seguito stabiliti, che prevedono l'erogazione di ogni incentivo previsto dalla Tabella allegata (lettera da A a D) condizionatamente a quanto previsto al punto 7 che segue, nello stretto ordine di priorità che qui segue:
 - a. personale che maturi i requisiti per accedere al trattamento di pensione anticipata o di vecchiaia entro il termine del periodo di mobilità (cosiddetti "pensionabili"). A tali dipendenti sarà corrisposto l'incentivo di cui alla **Tabella A** dell'Allegato;
 - b. personale che maturi i requisiti di accesso alla pensione nel periodo di mobilità, tramite la cosiddetta "opzione donna" e che abbia manifestato la propria adesione irrevocabile alla stessa entro il 10 dicembre 2014 ovvero la manifesti entro il 28 Febbraio 2015, salvo - in quest'ultimo caso - la riserva dell'Azienda di non accettarla per ragioni tecnico - organizzative. A tali dipendenti sarà corrisposto l'incentivo di cui alla **Tabella B** dell'Allegato;
 - c. personale che maturi i requisiti per accedere al trattamento di pensione anticipata o di vecchiaia entro il termine massimo di 14 mesi successivi alla scadenza del periodo di mobilità e che abbia manifestato la propria adesione irrevocabile alla stessa entro il 10 dicembre 2014 ovvero la manifesti entro il 28 Febbraio 2015, salvo - in quest'ultimo caso - la riserva dell'Azienda di non accettarla per ragioni tecnico - organizzative. A tali dipendenti sarà corrisposto l'incentivo di cui alla **Tabella C** dell'Allegato.
 - d. personale non in possesso dei requisiti di pensionamento, così come previsto alle lettere a), b) e c), di cui sopra, e che abbia manifestato la propria adesione irrevocabile alla mobilità entro il 10 dicembre 2014 ovvero la manifesti entro il 28 Febbraio 2015. A tali dipendenti sarà corrisposto l'incentivo di cui alla **Tabella D** dell'Allegato. L'Azienda, comunque, si riserverà di valutare le candidature per la collocazione in mobilità dei dipendenti di cui alla Tabella D, nel rispetto delle proprie esigenze tecnico-organizzative.
2. Nel rispetto delle esigenze tecnico - organizzative dell'Azienda, i dipendenti già oggetto di esperita procedura di cessione del ramo di azienda, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 47 L. 428/1990, non potranno far parte della presente procedura di mobilità a nessun titolo e tabella.

3. A tutti i dipendenti impattati nella mobilità in essere, purchè non rientranti nelle Tabelle A) e C) e semprechè ne abbiano fatto esplicita richiesta al momento della loro adesione volontaria, sarà messo a disposizione il servizio di outplacement.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che:
 - a) la sequenza dei criteri di cui al punto 1, opera secondo la priorità sopra definita, fino a capienza del numero massimo degli esuberanti. Resta inteso che, nel caso di contestuale inclusione di una dipendente sia in Tabella B che C, questa rientrerà nella tabella C, al fine di assicurare alla dipendente condizioni di miglior favore;
 - b) i criteri di scelta come sopra definiti, e relativi all'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, devono considerarsi a tutti gli effetti sostitutivi di quelli previsti dall'art. 5 L. 223/1991 e valgono su base nazionale, con riferimento alla complessiva organizzazione su tutte le sedi dell'Azienda;
 - c) l'Azienda, in seguito al ricevimento della documentazione Ecocert ed estratto conto INPS ovvero sulla base degli elementi contributivi complessivi conosciuti, comunicherà ai dipendenti di cui al punto 1, lett. a), la loro collocazione obbligatoria in mobilità.
5. Nel caso in cui eventuali modifiche legislative in materia pensionistica intervengano durante il percorso di mobilità finalizzata al pensionamento, le Parti si incontreranno per verificare congiuntamente le possibili soluzioni alla problematica.
6. Limitatamente al personale posto in mobilità che, attraverso la stessa, raggiunga i requisiti per il pensionamento ovvero li raggiunga nei 14 mesi successivi alla scadenza della stessa, le Parti raccomandano al Consiglio di Amministrazione della CADGI di equipararli ai soci onorari.
7. Ai lavoratori impattati dalla presente procedura di mobilità l'Azienda corrisponderà una erogazione economica lorda, a titolo di incentivo all'esodo e transazione generale, nelle misure indicate nell'Allegato, che è parte integrante del presente Accordo. Tale erogazione economica lorda sarà corrisposta solo a seguito di sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale - anche in presenza di un delegato RSU su richiesta del lavoratore - in cui i dipendenti interessati dichiareranno di rinunciare all'impugnazione del licenziamento e ad ogni altra pretesa nei confronti dell'Azienda, inerente il rapporto di lavoro intercorso e la cessazione dello stesso. La suddetta erogazione economica lorda, per i dipendenti che rientrano nel campo di applicazione delle Tabelle A, B e C verrà commisurata al periodo di mobilità utile al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione.

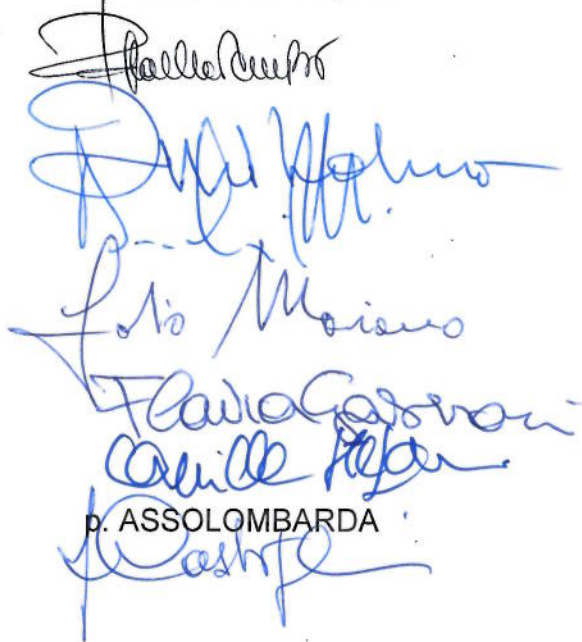
8. La risoluzione del rapporto di lavoro del personale da collocare in mobilità avverrà in considerazione della prima data utile al pensionamento e comunque non oltre il 28 febbraio 2015.
9. In considerazione del parziale ribilanciamento delle risorse improntato alla massima efficienza conseguente alla presente procedura, l'Azienda, sulla base delle proprie esigenze tecnico – organizzative, attuerà piani di riqualificazione e ricollocazione interna. Tali piani, unitamente all'andamento delle assunzioni di apprendisti nel corso del 2015, saranno oggetto di incontri periodici con le OO.SS ed il Coordinamento delle RSU.
10. Al fine di mantenere un opportuno monitoraggio sull'esecuzione del presente accordo verranno programmati incontri periodici, entro marzo 2015, tra la Direzione Aziendale, le OO. SS. ed il Coordinamento RSU.

Il presente verbale costituisce corpo unico ed inscindibile

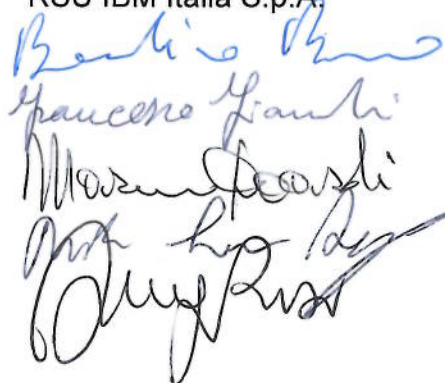
Letto, confermato e sottoscritto.

p. IBM ITALIA S.p.A.

Il Coordinamento Nazionale
RSU IBM Italia S.p.A.

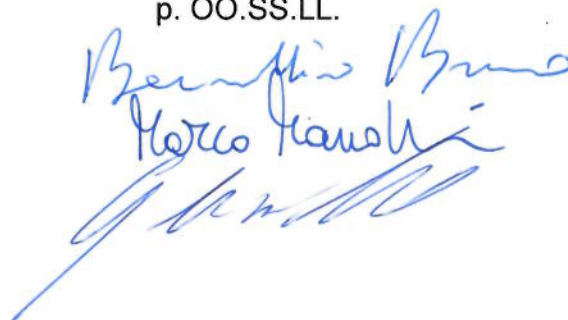


Flavia Garavito
Carlo Ruffini
Flavia Garavito
Carlo Ruffini
p. ASSOLOMBARDA



Bentivoglio
Francesco Franchi
Massimo Scardi
p. OO.SS.LL.

p. OO.SS.LL.



Bentivoglio
Francesco Franchi



ALLEGATO

Tabella A

Integrazione ai pensionandi entro il periodo di durata della mobilità	
Calcolo Integrazione Aziendale	Modalità di erogazione dell'incentivo
Integrazione aziendale lorda, calcolata per ogni mese* di permanenza in mobilità sino alla prima data utile al raggiungimento del requisito pensionistico che, sommata all'indennità di mobilità lorda INPS, risulti pari alla retribuzione contrattuale ed aziendale lorda. Le voci retributive considerate a tali fini sono: + minimo contrattuale, + scatti anzianità, + complemento scatti, + III, IV, V elemento, + Rateo 13° mensilità, + Rateo PDR. <i>*Per i periodi di permanenza in mobilità verrà considerata solo la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni</i>	L'importo lordo sarà erogato in un'unica soluzione a titolo di incentivo all'esodo e transazione generale previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, ex artt. 410 e 411 cpc.
Per il personale con contratto a tempo parziale i suddetti importi sono riproporzionati all'effettivo orario lavorato. Gli importi lordi della presente tabella sono aggiuntivi all'indennità sostitutiva del preavviso.	

Tabella B

Integrazione Opzione Donna	
Calcolo Integrazione Aziendale	Modalità di erogazione dell'incentivo
Integrazione composta congiuntamente da: + integrazione come da tabella A*, + erogazione una tantum di €. 90.000 (novantamila) lordi.	L'importo lordo sarà erogato in un'unica soluzione a titolo di incentivo all'esodo e transazione generale previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, ex artt. 410 e 411 cpc.
*Per il personale con contratto a tempo parziale l'importo relativo all'integrazione da tabella A è riproporzionato all'effettivo orario lavorato. Gli importi lordi della presente tabella sono aggiuntivi all'indennità sostitutiva del preavviso.	

Tabella C

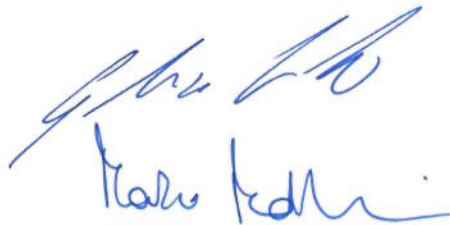
Integrazione pensionandi che raggiungono il requisito pensionistico (pensione vecchiaia/anticipata) entro i 14 mesi successivi al periodo di mobilità.	
Calcolo Integrazione Aziendale	Modalità di erogazione dell'incentivo
Integrazione composta congiuntamente da: + integrazione come da tabella A, per tutto il periodo di permanenza in mobilità; + erogazione forfetaria pari a € 2.000 (duemila)* lordi mensili, per un periodo massimo di 12 mesi successivi alla mobilità; + erogazione di un importo lordo pari al valore utile al pagamento dei contributi volontari per un periodo massimo di 12 mesi successivi alla mobilità. Tali importi saranno dovuti nel limite dei mesi necessari al raggiungimento del requisito pensionistico. <i>*Per i periodi di permanenza successivi alla mobilità verrà considerata solo la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni</i>	L'importo lordo sarà erogato in un'unica soluzione a titolo di incentivo all'esodo e transazione generale previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, ex artt. 410 e 411 cpc.
Per il personale con contratto a tempo parziale i suddetti importi sono riproporzionati all'effettivo orario lavorato. Gli importi lordi della presente tabella sono aggiuntivi all'indennità sostitutiva del preavviso.	

Tabella D

Personale che manifesti l'adesione volontaria alla procedura di mobilità	
L'ammontare dell'incentivo sarà commisurato ai requisiti anagrafici di cui sotto:	
Requisiti anagrafici	Ammontare erogazione dell'incentivo*
Inferiore a 41 anni	20 mesi
dal compimento di 41 anni	23 mesi
dal compimento di 46 anni	25 mesi
dal compimento di 51 anni	27 mesi
dal compimento di 56 anni	30 mesi
*una mensilità corrisponde all'ultimo salario mensile lordo precedente la risoluzione del rapporto, composto esclusivamente dalle seguenti voci retributive: + minimo di categoria, + scatti, + complemento scatti, + III, IV e V elemento, + superminimo individuale. Gli importi lordi della presente tabella sono onnicompresivi dell'indennità sostitutiva del preavviso, della somma a titolo di transazione generale e del valore di incentivazione all'esodo. Per il personale con contratto a tempo parziale i suddetti importi sono riproporzionati all'effettivo orario lavorato. L'importo lordo sarà erogato in un'unica soluzione a titolo di incentivo all'esodo e transazione generale previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, ex artt. 410 e 411 cpc.	

Milano, 11 dicembre 2014

Le Parti subordinano l'efficacia del presente Accordo all'approvazione da parte dei lavoratori a seguito della consultazione referendaria con l'impegno da parte delle OO.SS. a sciogliere la riserva entro e non oltre il 17 dicembre 2014.



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to a representative of the OO.SS. (Trade Unions).